

Circolare n. 9

12 luglio 2019

Bando Regione Veneto contributi imprese manifatturiere e dell'artigianato dei servizi

Taglio delle accise per i micro birrifici

E-commerce indiretto e corrispettivi telematici

Le novità del Decreto Crescita dopo la conversione in legge

Sommario

1. Bando per l'erogazione di contributi alle imprese manifatturiere e dell'artigianato dei servizi	1
2. Taglio delle accise per i microbirrifici.....	1
3. E-commerce indiretto esonerato dall'invio telematico dei corrispettivi.....	1
4. Le novità del Decreto Crescita dopo la conversione in legge.....	2
Maxi ammortamento	2
Tassazione agevolata utili reinvestiti.....	2
Deducibilità IMU immobili strumentali	3
Proroga cedolare secca	3
Redditi fondiari non incassati	3
Incentivi per la valorizzazione edilizia	4
Esenzione tasi immobili destinati alla vendita	4
Sisma bonus.....	4
Interventi di efficienza energetica e rischio sismico	5
Bonus acquisto moto non inquinanti	5
Termini emissione della fattura.....	5
Comunicazioni dati liquidazioni periodiche iva	6
Termini trasmissione telematica corrispettivi.....	6
Cedibilità credito iva trimestrale	6
Semplificazioni dichiarazioni d'intento	7
Tenuta della contabilità meccanizzata	7
Imposta di bollo virtuale fatture elettroniche.....	7
Vendite di beni tramite piattaforme digitali	8
Credito d'imposta distributori di carburante	8
Rinnovo contratti locazione a canone agevolato	8
Modifiche "sabotini ter"	8
Sostegno alla capitalizzazione	9
"Abbuono" imballaggi restituiti.....	9
Agevolazioni prodotti da riciclo/riuso	9
Riapertura/ampliamento attività	10
Obblighi di pubblicità/trasparenza contributi pubblici	10

1. Bando per l'erogazione di contributi alle imprese manifatturiere e dell'artigianato dei servizi

La Regione Veneto intende valorizzare i settori della produzione del sistema manifatturiero e dell'artigianato di servizi veneti, anche aumentando la "cultura d'impresa". Il Bando ha una dotazione finanziaria di € 16.000.000,00 così suddivisi:

- Sportello A "Industria 4.0" – interventi che prevedono spese ammissibili per l'acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale corrispondenti al c.d. modello "Industria 4.0": € 8.000.000,00
- Sportello B – interventi che non prevedono spese rispondenti al c.d. modello "Industria 4.0": € 8.000.000,00

L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile, con i seguenti limiti:

- Limite massimo di € 150.000 – corrispondenti ad una spesa rendicontata pari o superiore ad € 500.000
- Limite minimo di € 18.000 – corrispondenti ad una spesa rendicontata pari ad € 60.000

Per ogni dettaglio circa i soggetti beneficiari, le spese ammissibili, i termini di presentazione delle domande, si rinvia alla lettura del bando e dei relativi allegati, disponibili ai seguenti indirizzi:

Allegato A – bando	https://bandi.regione.veneto.it/Public/Download?idAllegato=12361
Allegato B – normativa	https://bandi.regione.veneto.it/Public/Download?idAllegato=12362
Allegato C – codici Ateco	https://bandi.regione.veneto.it/Public/Download?idAllegato=12363
Allegato D – privacy	https://bandi.regione.veneto.it/Public/Download?idAllegato=12364
Allegati E-I - Modulistica	https://bandi.regione.veneto.it/Public/Download?idAllegato=12366

2. Taglio delle accise per i microbirrifici

Per i microbirrifici la cui produzione annua non superi i 10mila ettolitri l'accisa sulla produzione, attualmente pari ad € 2,99 per ettolitro e grado-Plato, viene ridotta del 40% a partire dal 1 luglio 2019 ed è calcolata sul prodotto finito anziché sulla fase precedente (per cui non si consideravano i cali fisiologici). Nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dello scorso 4 giugno 2019 vengono indicate le modalità procedurali con cui applicare tale accisa ridotta.

3. E-commerce indiretto esonerato dall'invio telematico dei corrispettivi

Il commercio elettronico indiretto verso consumatori (B2C), assimilato alla vendita per corrispondenza, essendo già esonerato dall'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, è conseguentemente esonerato anche dalla memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, invece

obbligatorio per alcuni soggetti dal 1/07/2019 e per tutti dal 1/01/2020. In proposito è arrivata anche esplicita conferma dall’Agenzia delle Entrate che, come risposta all’istanza di interpello 198/2019, ha precisato che i corrispettivi derivanti dall’attività di commercio elettronico sono esonerati dall’obbligo di invio telematico; rimangono tuttavia fermi gli obblighi di annotazione nell’apposito registro e di emissione della fattura qualora richiesta dal cliente.

4. Le novità del Decreto Crescita dopo la conversione in legge

Maxi ammortamento

È confermata la reintroduzione del c.d. “maxi ammortamento”, ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4 al 31.12.2019 di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing, fino ad un limite complessivo di € 2,5 milioni.

Il maxi ammortamento è consentito fino al 30.06.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.

Tassazione agevolata utili reinvestiti

È confermata la revisione della tassazione agevolata degli utili reinvestiti prevista dall’art. 1, commi da 28 a 34, Finanziaria 2019 (ora soppressi).

Le nuove disposizioni prevedono l’applicazione di un’aliquota IRES ridotta al reddito d’impresa fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento del patrimonio netto. In sede di conversione è stata modificata la “scaletta” della riduzione dell’aliquota IRES applicabile, e che risulta così individuata.

Anno	Aliquota
2019	22,5%
2020	21,5%
2021	21%
2022	21,5%
dal 2023	20%

A tal fine va evidenziato che:

- si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
- l’incremento di patrimonio netto è pari alla differenza tra:
 - il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento (senza considerare il risultato del medesimo esercizio) al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d’imposta precedenti;
 - il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (senza considerare il risultato del medesimo esercizio).

La parte degli utili accantonati a riserva che eccede il reddito complessivo netto è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli imprenditori individuali e delle snc / sas in contabilità ordinaria (non è riproposta l'applicazione dell'agevolazione per le imprese in contabilità semplificata).

L'agevolazione sopra esaminata è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e con quelli di cui all'art. 6, DPR n. 601/73 (IRES al 12% a favore degli enti con personalità giuridica).

Deducibilità IMU immobili strumentali

In sede di conversione è stato rivisto l'aumento della deducibilità dal reddito d'impresa / lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali (attualmente fissata nella misura del 40%) fino al raggiungimento della piena deducibilità (100%) a decorrere dal 2023, come segue.

Anno	Deducibilità
2019	50%
2020	60%
2021	60%
2022	70%
dal 2023	100%

Proroga cedolare secca

In sede di conversione è stato soppresso l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 ai sensi del quale "in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni".

Dalla nuova formulazione del citato comma 3 risulta quindi che la mancata comunicazione della proroga / risoluzione di un contratto di locazione per il quale il locatore ha optato per la cedolare secca, oltre a non far venir meno l'opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente (secondo periodo del comma 3 in esame), non è neppure sanzionata.

Di fatto, quindi, come riportato nella rubrica del comma 3-bis, si può considerare soppresso l'obbligo di comunicare la proroga dei contratti per i quali è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.

Redditi fondiari non incassati

In sede di conversione è stata modificata la disciplina della tassazione degli immobili ad uso abitativo locati, per i quali il locatore non ha percepito i relativi canoni. In particolare, a seguito della modifica del comma 1 dell'art. 26, TUIR è previsto che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non concorrono alla formazione del reddito a condizione che la mancata percezione sia comprovata:

- dall'intimazione di sfratto per morosità;
- dall'ingiunzione di pagamento.

Pertanto, non è più necessario, per la predetta finalità, attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Inoltre, con riferimento ai canoni di locazione non riscossi nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sono percepiti, ex art. 21, TUIR.

La nuova disposizione ha effetto per i contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2020.

In merito ai contratti stipulati fino al 31.12.2019 è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti come da accertamento avvenuto nel procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità.

Incentivi per la valorizzazione edilizia

È confermata l'applicazione, fino al 31.12.2021, dell'imposta di registro / ipotecaria / catastale in misura fissa pari a € 200 ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono alla demolizione / ricostruzione degli stessi, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all'alienazione degli stessi.

In particolare, è previsto che l'agevolazione è applicabile anche in caso di:

- trasferimenti esenti IVA ex art. 10, DPR n. 633/72;
- meri interventi edilizi di:
 - manutenzione straordinaria;
 - restauro / risanamento conservativo;
 - ristrutturazione edilizia;
- alienazione dell'immobile anche suddiviso in più unità immobiliari, a condizione che la cessione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.

Esenzione tasi immobili destinati alla vendita

In sede di conversione, a seguito della modifica del comma 678 dell'art. 1, Finanziaria 2014, è prevista l'esenzione TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita:

- fino alla permanenza di tale destinazione;
- purché non locati.

La nuova disposizione è applicabile dall'1.1.2022.

Sisma bonus

È confermata la modifica dell'art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013, in materia di detrazione prevista per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità.

In particolare, è previsto che in caso di interventi realizzati:

- nei Comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (in precedenza limitata alla sola zona 1);
- mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di

costruzione / ristrutturazione immobiliare che provvedono alla successiva cessione dell'immobile, entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori; spettano (all'acquirente dell'unità immobiliare) le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:

- a 1 classe di rischio inferiore (detrazione del 75%);
 - a 2 classi di rischio inferiori (detrazione dell'85%);
- e, comunque, fino a € 96.000 per singola unità immobiliare.

Interventi di efficienza energetica e rischio sismico

È confermata l'aggiunta del comma 3.1 all'art. 14, DL n. 63/2013, in materia di interventi di riqualificazione energetica, e del comma 1-octies all'art. 16, DL n. 63/2013 relativo agli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità, che prevedono per il soggetto avente diritto alle relative detrazioni, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, la possibilità di optare per un contributo di pari importo:

- anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
- rimborsato allo stesso sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 in 5 quote annuali di pari importo.

In sede di conversione è stata prevista la possibilità per il fornitore che ha effettuato i lavori di cedere a sua volta il credito d'imposta ai propri fornitori di beni / servizi.

Bonus acquisto moto non inquinanti

In sede di conversione è stato modificato il comma 1057 dell'art. 1, Finanziaria 2019 che prevede, per il 2019, un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto (IVA esclusa) fino ad un massimo di € 3.000 per i soggetti che acquistano motoveicoli elettrici / ibridi nuovi di fabbrica con la contestuale rottamazione del vecchio motoveicolo "inquinante".

In particolare, l'agevolazione in esame è ora concessa anche nel caso in cui:

- il motoveicolo acquistato sia di categoria L2e / L4e / L5e / L6e / L7e (in precedenza era agevolabile il solo acquisto di motoveicoli L1e / L3e);
- il motoveicolo contestualmente consegnato per la rottamazione sia:
 - di categoria Euro 3 (in precedenza era ammessa la sola rottamazione dei motoveicoli Euro 0, 1 e 2);
 - intestato / di proprietà da almeno 12 mesi di un familiare convivente del beneficiario.

In sede di conversione è stato eliminato il limite relativo alla potenza del nuovo motoveicolo (potenza inferiore / uguale a 11 kW).

Termini emissione della fattura

In sede di conversione con la modifica dell'art. 21, DPR n. 633/72, a decorrere dall'1.7.2019, la fattura elettronica immediata va emessa entro 12 giorni (anziché 10) dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72.

Sul tracciato xml delle e-fatture deve essere indicata la data di effettuazione delle operazioni, dalla quale decorrono gli obblighi di registrazione e di liquidazione dell'imposta; la data di emissione sarà invece attestata dallo SDI al momento della ricezione del file formato xml.

La fattura elettronica differita, che consente di esporre in un unico documento tutte le consegne o spedizioni realizzate nei confronti di un medesimo cliente nello stesso mese -periodo che costituisce la finestra temporale cui ricondurre la debenza dell'imposta delle relative operazioni pur se documentate entro il 15 del mese successivo- può riportare la data di fine mese. Secondo la circolare 14/E del 17/06/2019 dell'Agenzia delle Entrate, infatti, in presenza di più documenti (DDT) che attestano cessioni o prestazioni avvenute nello stesso periodo temporale nei confronti di un medesimo cliente, sul tracciato è necessario indicare la data dell'ultima operazione del mese e, in una interpretazione estensiva e coerente con quanto avveniva prima dell'avvento della fatturazione elettronica, è possibile indicare la data di fine mese.

Comunicazioni dati liquidazioni periodiche iva

In sede di conversione è stato modificato il comma 1 dell'art. 21-bis, DL n. 78/2010, prevedendo che l'invio delle liquidazioni IVA periodiche, va effettuato entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre va effettuata entro il 16.9.

Infine, è previsto che la comunicazione relativa al quarto trimestre, può alternativamente essere effettuata con la dichiarazione IVA annuale (da presentare, in tal caso, entro febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta). Sono confermati gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Termini trasmissione telematica corrispettivi

In sede di conversione, con la modifica del comma 6-ter dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, è previsto l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro 12 giorni dall'operazione ex art. 6, DPR n. 633/72. Tale modifica non riguarda:

- la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi;
- i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA ex art. 1, DPR n. 100/98.

Nel primo semestre di vigenza del predetto obbligo le sanzioni previste dal comma 6 del citato art. 2 non si applicano in caso di invio telematico dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri "entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione" fermi restando i termini della liquidazione IVA.

In particolare, il predetto semestre ha decorrenza:

- dall'1.7.2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000;
- dall'1.1.2020 per gli altri soggetti.

Cedibilità credito iva trimestrale

In sede di conversione, con la modifica dell'art. 5, comma 4-ter, DL n. 70/88, è prevista la possibilità di cedere anche il credito IVA trimestrale richiesto a rimborso tramite il mod. TR.

Tale disposizione si applica ai crediti chiesti a rimborso a decorrere dall'1.1.2020.

Semplificazioni dichiarazioni d'intento

In sede di conversione è modificata la lett. c) dell'art. 1, DL n. 746/83 prevedendo che, a decorrere dal 2020, la dichiarazione d'intento trasmessa telematicamente dall'esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate può riguardare anche più operazioni.

L'Agenzia rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione, i cui estremi:

- vanno indicati nelle fatture emesse; ovvero
- devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Al fine di verificare tali informazioni l'Agenzia delle Entrate, al momento dell'importazione, mette a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d'intento. Conseguentemente, l'esportatore abituale sarà dispensato dalla consegna cartacea in Dogana delle dichiarazioni d'intento con le relative ricevute di presentazione.

Con l'abrogazione del comma 2 del citato art. 1 non è più previsto che la dichiarazione d'intento sia redatta in duplice esemplare, numerata progressivamente dal dichiarante e dal fornitore / prestatore ed annotata entro 15 giorni successivi a quello di emissione / ricevimento nell'apposito registro e conservata.

In sede di conversione, con la sostituzione del comma 4-bis dell'art. 7, D.Lgs. n. 471/97, in caso di cessioni / prestazioni, di cui alla citata lett. c), effettuate senza avere prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento, è applicabile la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta ex comma 3 del citato art. 7 (in luogo della sanzione da € 250 a € 2.000).

Le nuove disposizioni sopra accennate sono applicabili dall'1.1.2020.

Tenuta della contabilità meccanizzata

In sede di conversione, con la modifica del comma 4-quater dell'art. 7, DL n. 357/94 è prevista la possibilità di tenere qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.

Tale previsione, di fatto, estende a tutti i registri contabili quanto in precedenza consentito per i soli registri IVA.

Imposta di bollo virtuale fatture elettroniche

In sede di conversione è previsto che per il calcolo dell'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti di cui all'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate allo SdI, l'Agenzia delle Entrate integra le fatture non recanti l'annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo mediante procedure automatizzate.

Se i dati indicati nelle fatture elettroniche non sono sufficienti per i suddetti fini sono applicabili le disposizioni in materia di imposta di bollo di cui al DPR n. 642/72. Le nuove disposizioni sono applicabili alle fatture inviate al SdI dall'1.1.2020.

In caso di mancato, insufficiente / tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia è applicabile la sanzione di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (30% dell'importo non versato).

Vendite di beni tramite piattaforme digitali

È confermato che il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni importati / nell'UE, deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre, una specifica comunicazione contenente per ciascun fornitore:

- denominazione, residenza / domicilio, indirizzo di posta elettronica;
- numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, ammontare totale dei prezzi di vendita / prezzo medio di vendita.

In sede di conversione è previsto che devono essere riportati anche i dati anagrafici completi ed il codice identificativo fiscale (se esistente).

In sede di conversione, con la soppressione del comma 2, il primo invio dei dati deve essere effettuato nei termini e con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento (in precedenza, tale invio era previsto nel mese di luglio 2019).

Il soggetto in esame assume la qualifica di debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso / trasmesso in modo incompleto i suddetti dati se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

Le nuove disposizioni sono applicabili fino al 31.12.2020.

Credito d'imposta distributori di carburante

È confermato che la disposizione di cui all'art. 1, comma 924, Finanziaria 2018 che riconosce a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2018, mediante carte di debito / credito riguarda le cessioni di carburante effettuate nei confronti sia di imprese / lavoratori autonomi che di consumatori finali.

Nel caso in cui le commissioni per i pagamenti relativi al carburante non siano contabilizzate separatamente rispetto a quelle relativi ad altri beni, il credito d'imposta in esame spetta per la sola quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e quello complessivo.

Rinnovo contratti locazione a canone agevolato

In sede di conversione è stata introdotta una norma di interpretazione autentica relativa al quarto periodo del comma 5 dell'art. 2, Legge n. 431/98 in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato alla scadenza del periodo di proroga biennale.

In particolare, è precisato che in mancanza della comunicazione per il rinnovo del contratto (da inviarsi almeno 6 mesi prima della scadenza del periodo di proroga biennale), il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

Modifiche "sabatini ter"

In sede di conversione, con riferimento all'agevolazione c.d. "Sabatini - ter", è stato previsto:

- l'aumento a € 4 milioni (in precedenza € 2 milioni) del valore massimo concedibile a ciascuna

impresa;

- l'erogazione del contributo sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito all'investimento;
- l'erogazione in un'unica soluzione del contributo a fronte di finanziamenti non superiori a € 100.000 (anziché in 6 quote annuali).

Inoltre, con la modifica del comma 2 dell'art. 2, DL n. 69/2013, è previsto che i finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari / impianti / attrezzature da parte delle PMI possono essere concessi anche dagli intermediari finanziari, iscritti all'apposito Albo di cui all'art. 106, TUB, che statutariamente operano nei confronti delle PMI (in precedenza tale attività era riservata alle banche e agli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario).

Sostegno alla capitalizzazione

È confermata l'estensione del contributo in c/esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, riconosciuto dall'agevolazione c.d. "Sabatini-ter", anche alle micro / piccole / medie imprese costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento.

In particolare, per i suddetti soggetti il predetto contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al:

- 5%, per le micro / piccole imprese;
- 3,575%, per le medie imprese.

"Abbuono" imballaggi restituiti

In sede di conversione è stato previsto, in materia di rifiuti e imballaggi, che l'impresa venditrice della merce può riconoscere un abbuono all'impresa acquirente in misura pari al 25% del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura, a valere sul prezzo degli acquisti successivi. L'abbuono è riconosciuto alla resa dell'imballaggio stesso da effettuare entro un mese dall'acquisto.

All'impresa venditrice che riutilizza tali imballaggi usati o effettua la raccolta differenziata di tali imballaggi per il loro successivo riciclo è riconosciuto un credito d'imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, anche se non utilizzati da quest'ultima.

Il predetto credito d'imposta è spetta fino ad un massimo di € 10.000 annui per ciascun beneficiario.

Agevolazioni prodotti da riciclo/riuso

In sede di conversione è stato previsto, per il 2020, un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:

- semilavorati / prodotti finiti derivanti per almeno il 75% dal riciclaggio di rifiuti / rottami;
- compost di qualità derivante dalla frazione organica differenziata dei rifiuti.

Alle imprese / lavoratori autonomi che acquistano i predetti beni spetta un credito d'imposta fino ad un massimo di € 10.000 annui per ciascun beneficiario.

Tale credito d'imposta è fruibile a condizione che i beni acquistati siano impiegati nell'esercizio dell'attività economica / professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta "riciclaggio plastica" di cui al comma 73 dell'art. 1, Finanziaria 2019.

Nel caso in cui i beni sopra elencati non vengano destinati all'esercizio dell'attività economica / professionale, è riconosciuto un contributo fino ad un massimo di € 5.000 annui per ciascun beneficiario. In tal caso, il contributo è anticipato al venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato come credito d'imposta di pari importo.

Riapertura/ampliamento attività

In sede di conversione è prevista la concessione di un contributo a favore dei soggetti che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno 6 mesi, siti in Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti:

- per l'anno nel quale avviene l'apertura / ampliamento degli esercizi e per i 3 anni successivi;
- riguarda gli esercizi operanti nei settori dell'artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente ai soli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 114/98 (esercizi con superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti / esercizi con superficie superiore ai predetti limiti e fino a 1.500 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
- è rapportato alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell'importo.

Sono escluse dalla concessione del contributo:

- l'attività di compro oro;
- le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b), TULPS;
- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente / indirettamente riconducibile.

Per usufruire dell'agevolazione in esame i soggetti interessati devono presentare dall'1.1 al 28.2 di ciascun anno, presso il Comune in cui è situato l'esercizio:

- apposita richiesta redatta utilizzando uno specifico modello;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Il Comune, dopo aver verificato la dichiarazione presentata ed il regolare avvio / mantenimento dell'attività determina la misura del contributo spettante.

Le nuove disposizioni sono applicabili dall'1.1.2020.

Obblighi di pubblicità/trasparenza contributi pubblici

È confermata la riscrittura dei commi da 125 a 129 dell'art. 1, Legge n. 124/2017, con conseguente "revisione" della disciplina relativa all'obbligo di pubblicità / trasparenza dei contributi pubblici. In

particolare è ora previsto che i soggetti che esercitano attività commerciali di cui all'art. 2195, C.C. pubblichino nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio precedente da Amministrazioni pubbliche di cui al citato art. 1, comma 2, e da soggetti di cui al citato art. 2-bis.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali e società di persone) pubblicano le suddette informazioni entro il 30.6 di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest'ultimo, nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

I predetti obblighi di pubblicazione non sono applicabili nel caso in cui l'importo dei vantaggi economici effettivamente erogati sia inferiore a € 10.000.